# ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

## COLLECTION RELIEE DES DOCUMENTS "COM"

## COM (70)1425

## Vol. 1970/0212

Historical Archives of the European Commission

***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1425 def.

Bruxelles, l'11 dicembre 1970

Proposta di

REGOLAMENTO(CEE) DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

# RELAZIONE

Il regolamento (CEE) n° 1975/69 del Consiglio, del 6 ottobre 1969, ha istituito un regime di premi di macellazione delle vacche e premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

I risultati provvisori di queste due operazioni sono stati comunicati al Consiglio, per il premio di macellazione nel documento R/819/70 (Agri 243) del 23 aprile 1970 e per i premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari nel documento R/1535/70 (Agri 496) del 10 luglio 1970.

Tenuto conto dell'esperienza acquisita, alla Commissione è sembrato che si dovrebbe procedere ad alcune modifiche delle disposizioni precedenti, da un lato, per prolungare tale azione e, dall'altro, per ampliarla; un primo progetto di regolamento è stato presentato al Consiglio con il documento R/1773/70 (Agri 562) dell'11 settembre 1970, che prevede la sostituzione del premio di macellazione con un premio di eliminazione delle vacche lattifere. Per quanto concerne il premio di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le modifiche proposte erano volte a rendere più allettante tale premio.

Dopo tale data, un'evoluzione congiunturale ha avuto luogo nella Comunità :

- da un lato, si è constatato un certo miglioramento sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonostante che la Commissione non sia in grado di indicare, in modo sicuro, che il ristabilimento dell'equilibrio, in questo settore, avverrà in un futuro prevedibile;

- dall'altro, un deterioramento sensibile dei prezzi è stato constatato sul mercato delle carni suine; la Commissione ritiene che questa situazione si protrarrà durante i primi mesi dell'anno 1971; in tali condizioni, è opportuno evitare un'affluenza supplementare di carni bovine sui mercati della Comunità, conseguente all'applicazione delle misure previste dal regime di premi di eliminazione delle vacche lattifere.

La Commissione ritiene quindi necessario di presentare al Consiglio un nuovo progetto di regolamento che preveda solamente la concessione di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Il Parlamento Europeo, durante la sua sessione del 2 dicembre 1970, ha adottato un atteggiamento analogo a quello della Commissione. Si è dichiarato quindi favorevole al regime dei premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ma non ha potuto allinearsi al principio della concessione di premi di eliminazione delle vacche lattifere.

.../...

Il Parlamento ha invitato inoltre la Commissione ad adottare, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 149 del trattato, gli emendamenti che lo stesso raccomanda nel suo parere (documento ..... ).

Per l'elaborazione del presente progetto di regolamento, la Commissione ha tenuto conto del parere espresso dal Parlamento Europeo.

In rapporto alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n° 1975/69, le modifiche apportate sono le seguenti :

A) - Soppressione del titolo I : premio di macellazione delle vacche lattifere

B) - Titolo II : Premio di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

1. L'esperienza ha fatto rilevare che alcuni allevatori esitavano ad assumere l'impegno di cessare definitivamente ogni produzione di latte. Per tale motivo, è stato limitato a cinque anni l'impegno di non consegnare più latte o prodotti lattiero-caseari.

2. In alcune regioni della Comunità, la misura avrebbe potuto avere un risultato più rilevante se, tenendo conto delle condizioni naturali e locali, fosse stato possibile ammettere gli ovini in sostituzione delle vacche lattifere. In tali condizioni, nel regolamento d'applicazione della Commissione che sarà adottato in virtù dell'articolo 7 del presente regolamento, gli ovini saranno presi in considerazione, per il calcolo delle unità di bovini adulti, sulla seguente base :

   5 ovini di più di un anno = 1 U.B.A.
   10 ovini di meno di un anno = 1 U.B.A.

3. Nello stesso regolamento d'applicazione della Commissione dovrà essere previsto che l'unità di bovini adulti potrà comprendere le giovenche gravide per la prima volta.
   Questo al fine di permettere ai beneficiari di trattenere in allevamento le giovenche per la produzione di un vitello e di eliminarle solamente dopo il primo parto.

4. Per quanto concerne la fissazione del tasso del premio, è sembrato necessario portare il livello minimo al disotto del quale il premio non può essere concesso a 1.200 litri per vacca e all'anno. E' risultato altresi' necessario variare il premio in funzione del volume delle consegne. A tal fine l'importo del premio è previsto in proporzione alle consegne.

.../...

5. La regolamentazione attualmente vigente prevede che il numero di unità di bovini adulti di cui dovrà disporre l'allevatore deve essere almeno uguale a quello delle vacche lattifere presenti nell'azienda il giorno della presentazione della domanda. Si propone che il numero di bovini e di ovini, espressi in unità di bovini adulti, di cui il richiedente del premio deve disporre, sia perlomeno uguale a quello dei bovini e ovini espressi in unità di bovini adulti presenti nell'azienda il giorno della presentazione della domanda.

6. Si è rivelato necessario di ridurre il numero dei versamenti da cinque a tre allo scopo di facilitare le operazioni amministrative, al livello della autorità competente.

7. Per precisare maggiormente la posizione da assumere in caso di successioni o cessione d'azienda da parte del primo beneficiario, è stata precisata la nozione di azienda. Inoltre, è stato previsto che i regolamenti di applicazione del presente progetto dovrebbero indicare in modo più esplicito delle attuali disposizioni i casi in cui il primo beneficiario che cede la propria azienda può conservare gli acconti riscossi.

Infine, occorre segnalare che sono state mantenute le disposizioni precedenti relative al finanziamento dei premi in questione; inoltre, è previsto che i beneficiari dei premi concessi secondo il regolamento (CEE) n° 1975/69 potranno ottenere il beneficio del limite a cinque anni degli impegni sottoscritti conformemente agli articoli 2 e 6 del suddetto regolamento.

Proposta di

# REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 43,

Visto il regolamento (CEE) n° 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n° 1253/70 (2), in particolare l'articolo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (3),

Considerando che, nonostante un recente e apparente miglioramento, la situazione attuale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità, resta caratterizzata da un'incertezza riguardo all'evoluzione della produzione;

Considerando che esiste, nella Comunità, un deficit crescente per le carni bovine e ovine;

Considerando che per alcune categorie di aziende della Comunità esiste però una tendenza all'abbandono della commercializzazione di latte e prodotti lattiero-caseari;

Considerando che tale tendenza può essere favorita instaurando un premio agli imprenditori agricoli che, senza cessare la produzione, rinuncino però totalmente e per un periodo di cinque anni alla commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che è tuttavia necessario limitare la concessione del premio alle aziende la cui produttività in latte è relativamente importante e per le quali un certo livello di produzione bovina e ovina sarà raggiunto;

Considerando che l'ammontare del premio deve essere fissato a un livello che consenta di considerare tale premio come una compensazione per la perdita dei redditi risultante dalla commercializzazione dei prodotti di cui trattasi;

.../...

(1) GU n° L 148 del 28. 6.1968, p. 24
(2) GU n° L 143 dell'1. 7.1970, p. 1
(3) GU n° ....

Considerando che per agevolare l'applicazione di tale regime è opportuno prevedere un versamento frazionato nel tempo del premio;

Considerando che è opportuno finanziare al livello comunitario 50 % delle spese determinate dalla concessione dei premi;

Considerando che il complesso delle misure progettate riveste un interesse comunitario ed è volto a conseguire le finalità di cui all'articolo 39, lettera a) del trattato, ivi comprese le trasformazioni strutturali necessarie al buon funzionamento del mercato comune; che l'insieme di queste misure rappresenta pertanto un'azione comune ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n° 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4);

Considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n° 1975/69 del Consiglio, del 6 ottobre 1969, che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1386/70 (6); che, tuttavia, le disposizioni relative ai premi concessi anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento devono rimanere applicabili, fatto salvo quanto riguarda gli impegni previsti agli articoli 2 e 6 del regolamento n° 1975/69,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

## Titolo I

## Premio di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari

### Articolo 1

Gli imprenditori agricoli che sono in possesso di più di dieci vacche lattifere possono beneficiare, a loro richiesta e nelle condizioni in appresso indicate, di un premio di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

### Articolo 2

L'importo unitario del premio ammonta a 70 unità di conto per ogni frazione di 1.000 litri di latte e di prodotti lattiero-caseari espressi in equivalente latte che hanno formato oggetto di cessione, sull'azienda gestita dal beneficiario, durante i dodici mesi precedenti una data di riferimento determinata da ciascun Stato membro.

.../...

(4) GU n° L 94 del 29. 4.1970, p. 13
(5) GU n° L 252 dell'8.10.1969, p. 1
(6) GU n° L 155 del 16. 7.1970, p. 2

Inoltre, la concessione del premio è subordinata alla condizione che la quantità media di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui sopra corrisponda ad un minimo di 1.200 litri per vacca lattifera.

Articolo 3

La concessione del premio è subordinata in particolare all'impegno scritto del beneficiario :

a) di rinunciare totalmente e per un periodo di cinque anni a cedere il latte e i prodotti lattiero-caseari provenienti dall'azienda gestita alla data della presentazione della domanda; tale periodo inizia a decorrere dalla fine del sesto mese successivo a quello del giorno dell'accettazione della domanda da parte delle autorità competenti;

b) di possedere durante il periodo di cinque anni di cui alla lettera a) un numero di bovini o di ovini espressi in unità di bovini adulti uguale o superiore al numero di bovini o di ovini, espressi in unità di bovini adulti, che possedeva alla data della presentazione della domanda.

Articolo 4

1. Il pagamento del premio avviene in tre versamenti.

2. Un acconto corrispondente alla metà dell'importo totale del premio è versato al più tardi alla fine del sesto mese successivo a quello del giorno dell'accettazione della domanda da parte delle autorità competenti.

3. Il saldo è pagato in due frazioni uguali se il beneficiario ha dimostrato in modo soddisfacente alle autorità competenti che osserva le condizioni di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Per quanto concerne il premio, ogni successore dell'azienda di cui all'articolo 3, può riprendere i diritti e gli obblighi del beneficiario quali esistono al momento della successione.

Titolo II

Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 6

Ai sensi del presente regolamento, è considerata azienda il complesso delle unità di produzione gestite dal beneficiario e situate sul territorio di uno stesso Stato membro.

.../...

Articolo 7

Secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n° 805/68, sono stabiliti :

a) il periodo della presentazione delle domande per la concessione dei premi,
b) il periodo entro il quale devono situarsi la data di riferimento di cui all'articolo 2 e, nell'impossibilità di applicare un sistema di date di riferimento, altre disposizioni che presentino garanzie equivalenti,
c) le modalità relative al controllo dell'osservanza degli impegni e al versamento del premio,
d) le modalità che permettono di conservare in via eccezionale il diritto al premio, in particolare quando il beneficiario abbandona la professione agricola,
e) le altre modalità di applicazione degli articoli precedenti.

Articolo 8

1. Il complesso delle misure previste dal presente regolamento costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n° 729/70 del Consiglio.

2. a) Le previsioni di spesa globale dell'azione comune a carico del FEAOG ammontano a 25 milioni di unità di conto.

   b) La durata prevista per condurre a termine l'azione di cui all'articolo 1 è limitata al 31 dicembre 1971.

Articolo 9

1. Le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro dell'azione prevista all'articolo 1 sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento.

2. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 50 % delle spese loro imputabili.

Articolo 10

1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Il concorso del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 729/70.

.../...

Articolo 11

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n° 729/70 del Consiglio, gli Stati membri adottano, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, i provvedimenti necessari per recuperare le somme pagate, nel caso in cui fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 sub d), non siano stati rispettati gli impegni contemplati all'articolo 3. Essi comunicano alla Commissione le misure adottate a tal fine e in particolare lo stato delle relative procedure amministrative o giudiziarie.

2. Le somme recuperate sono versate agli organismi o ai servizi di erogazione degli Stati membri e da questi detratte per il 50 % dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento.

3. Le conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilità di recuperare totalmente le somme di cui al paragrafo 1, sono sopportate in ugual misura dalla Comunità e dallo Stato membro interessato, ad eccezione di quelle risultanti da irregolarità o da negligenze imputabili alle amministrazioni o organismi dello Stato membro e che sono totalmente a carico di quest'ultimo.

Articolo 12

Le modalità di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 11, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n° 729/70.

Articolo 13

La Commissione presenta regolarmente al Consiglio e al Parlamento Europeo, in base ai dati che gli Stati membri le forniscono, una relazione sull'applicazione del regime di premi instaurato dal presente regolamento.

Articolo 14

Sono abrogati il regolamento (CEE) n° 1975/69 e i relativi regolamenti di applicazione. Tuttavia, le loro disposizioni rimangono applicabili nei confronti dei premi concessi anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, su richiesta del beneficiario, gli impegni previsti agli articoli 2 e 6 del regolamento (CEE) n° 1979/69 possono essere annullati alla scadenza di un periodo di cinque anni se il beneficiario ha dimostrato in modo soddisfacente all'autorità competente che ha osservato tali impegni durante detto periodo.

.../...

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il .....

Per il Consiglio

ALLEGATO

Stima delle spese relative al regime di premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Importo unitario : 70 UC per ogni 1.000 litri di latte e di prodotti lattiero-caseari espressi in equivalente latte.

Ipotesi formulata : Nel 1971, 250.000 vacche potranno beneficiare dei premi : raccolta media per vacca/anno : 2.900 litri. Importo medio unitario del premio : 203 UC, arrotondato a 200 UC.

Finanziamento :

- Nel 1971 :

  250.000 vacche a 100 UC (acconto) = 25.000.000 UC

  di cui contributo FEOGA (50 %) = 12.500.000 UC

- Nel 1972 :

  ½ saldo = 12.500.000 UC

  di cui contributo FEOGA (50 %) = 6.250.000 UC

- Nel 1973

  ½ saldo = 12.500.000 UC

  di cui contributo FEOGA (50 %) = 6.250.000 UC

Ricapitolazione del complesso delle spese derivanti dall'applicazione del presente regolamento

(totale, espresso in milioni d'unità di conto)

| Anno | Spesa totale (Mil.i UC) | A carico della sezione Orientamento del FEOGA (Mil.i UC) |
|---|---|---|
| 1971 | 25,00 | 12,50 |
| 1972 | 12,50 | 6,25 |
| 1973 | 12,50 | 6,25 |
| Totale | 50,00 | 25,00 |